

Codice A1714A

D.D. 14 febbraio 2024, n. 109

**Legge Regionale n°21 del 09/08/1999 - Art. 52. Legge Regionale n°63 del 12/10/1978 - Art. 29 PAR FSC 2007-2013 Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 3° stralcio funzionale - Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia. Approvazione progetto di Perizia di Variante n. 1 agg. 12/2/2021 e concessione contributo di euro 10.866.753,54 alla Coutenza Canali Cavour.**



**ATTO DD 109/A1714A/2024**

**DEL 14/02/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura**

**OGGETTO:** Legge Regionale n°21 del 09/08/1999 - Art. 52. Legge Regionale n°63 del 12/10/1978 - Art. 29 PAR FSC 2007-2013 Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia. Approvazione progetto di Perizia di Variante n. 1 agg. 12/2/2021 e concessione contributo di euro 10.866.753,54 alla Coutenza Canali Cavour.

Vista la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di bonifica e d’irrigazione”;

visto l’art. 29 della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 61 – 11099 del 24 novembre 2003 con la quale si approva il piano industriale per il completamento e la riforma degli impianti di Mazzè e per la loro successiva gestione;

atteso che il piano industriale approvato prevede la costruzione di una nuova centrale di pompaggio per garantire l’irrigazione del consorzio irriguo Angiono Foglietti, la ristrutturazione con la messa a norma e in sicurezza della traversa e la costruzione di una nuova centrale idroelettrica;

vista la D.D. n. 55 del 15 marzo 2005 con la quale si approva la bozza della convenzione per l’affidamento della gestione e riforma degli impianti di Mazzè;

vista la convenzione per l’affidamento della gestione e riforma degli impianti di Mazzè – Repertorio n. 10172 del 14 aprile 2005 - che al punto 5 dell’art. 1 prevede un momento di verifica da effettuarsi entro il 31 marzo 2007, (così come previsto dal punto VIII del piano industriale approvato con D.G.R. n. 61 – 11099 del 24 novembre 2003) finalizzato all’attualizzazione delle previsioni sulla tempistica, sul quadro economico, sulle ipotesi finanziarie del piano e la coerenza delle stesse con gli accordi raggiunti con la citata convenzione;

vista la deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006 con la quale il CIPE ha approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

vista la D.G.R. N. 38-8913 del 4 giugno 2008 con la quale si approva la suddivisione del progetto afferente i lavori di riforma degli impianti di Mazzè in quattro lotti funzionali e funzionanti, così come di seguito individuati:

- Costruzione della stazione di sollevamento Dora in comune di Villareggia
- Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè
- Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia
- Adeguamento degli impianti idraulici nei comuni di Vische e di Moncrivello e restauro conservativo dell'edificio storico della centrale idroelettrica di Mazzè;

vista la D.G.R. n. n 10-9736 del 6 ottobre 2008 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

vista la D.G.R. n. 29-4664 del 1° ottobre 2012 con la quale si dà avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del Po e reti idriche, Asse II "Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili" per la realizzazione degli interventi di cui l'allegato 1 della medesima D.G.R. e nello specifico:

1. Messa in sicurezza degli impianti di irrigazione e produzione di energia idroelettrica della traversa sulla Dora Baltea nel comune di Mazze' (Lotto 1, Lotto2 e Lotto 3);
2. Realizzazione di condotte di interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo in Val Gesso;

vista la DGR n. 36 – 6591 del 28 ottobre 2013 che:

- approva lo schema di Accordo di programma quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (di seguito APQ) in attuazione della delibera CIPE n. 41/2012, completo di tutti i documenti richiesti dal MISE e comprensivo della valutazione ex ante degli interventi,
- sottopone gli interventi, oggetto dell'Accordo di programma Quadro, al monitoraggio bimestrale finalizzato all'attivazione del trasferimento delle risorse FSC, secondo le disposizioni CIPE e le modalità definite dal Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS (ora FSC) dell'ottobre 2010 redatto dal MISE DPS al quale si rinvia per tutto quanto non contenuto nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo", approvato con D.G.R n. 37-4154 del 12/7/2012.

vista la nota n. 22619/A17.000 del 14 maggio 2015 integrata successivamente con nota n. 55988 del 20/11/2016 con la quale il Responsabile dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-2017 della Regione Piemonte chiede formalmente l'attivazione del Tavolo dei sottoscrittori al fine di sottoporre allo stesso le seguenti modifiche relative all'APQ in oggetto:

1. traslazione del finanziamento statale del Lotto 3 ai Lotti 1 e 2;
2. presa d'atto del maggior costo per la realizzazione del Lotto 3 da finanziare con l'utilizzo delle economie dei Lotti 1 e 2;
3. aggiornamento del cronoprogramma degli interventi rispetto alla situazione in essere;

vista la DGR n. 17 – 2890 del 8 febbraio 2016, che approva la proposta di modifica dell'APQ per

l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue nella quale i lavori di ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia (Lotto 3) sono finanziati con fondi regionali per euro 14.280.207,00 e con cofinanziamento di Privati per euro 93.592,00 per complessivi euro 14.373.799,00, successivamente trasmessa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

vista la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 20/09/2016 prot. n. AICT 7603 con la quale, in merito alla modifica del sopramenzionato Accordo di Programma Quadro comunica l'attivazione del Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, richiedendo consultazione tramite procedura scritta ai Ministeri competenti;

vista la nota n. AICT/9284 del 16/11/2016 dell'Agenzia per la Coesione ed il Territorio che, acquisiti i pareri dei Ministeri sopramenzionati, chiude formalmente la procedura di consultazione scritta esprimendo il proprio parere favorevole alle modifiche dell'APQ qui di seguito richiamate:

- traslazione del finanziamento statale del Lotto 3 ai Lotti 1 e 2;
- presa d'atto del maggior costo per la realizzazione del Lotto 3 da finanziare con l'utilizzo delle economie dei Lotti 1 e 2;
- aggiornamento del cronoprogramma degli interventi rispetto alla situazione in essere;

vista la nota n. 35424/A17.000 del 09/08/2016 con la quale la Coutenza ha trasmesso unitamente al voto favorevole del Provveditorato OO.PP. gli elaborati progettuali, le autorizzazioni e l'Ordinanza 8/4/2016 della Presidenza della Coutenza;

visto il manuale il "Manuale di gestione e controllo – versione 2016" che stabilisce le procedure, la struttura organizzativa e i sistemi informatici ed informativi per una efficace gestione del Programma nella sua fase attuativa;

visti gli atti progettuali relativi al 3° Lotto funzionale – Ricostruzione della traversa nei comuni di Villareggia e Mazzè a firma del progettista ing. Fabio Burlone, allegati alla domanda trasmessa con nota n. 3542/A17.000 del 09/08/2016 dalla Coutenza Canali Cavour, per un importo complessivo di euro 14.575.000,00 e successivamente integrati con nota n. 42513 del 13/10/2016;

vista la D.D. n. 435 del 16/05/2017 con la quale è stato approvato il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia, e concesso un contributo di euro 13.748.268,41;

vista la nota prot n. 19687/A17.000 del 17/05/2017 con la quale la Coutenza Canali Cavour trasmette copia del contratto di appalto sottoscritto il 23/02/2017 tra la Coutenza Canali Cavour e l'impresa Itinera S.p.A. relativo ai lavori di 3° stralcio funzionale – Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia;

preso atto del ribasso del 40,5% sui lavori a base d'asta, per importo contrattuale pari ad euro 5.574.912,00 oltre euro 280.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

vista la D.D. n. 570 del 19/06/2017 con la quale, preso atto del ribasso offerto in sede di gara, è stata approvata la rideterminazione del contributo concesso per gli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia, per un contributo concesso pari ad euro 9.397.603,17 ;

considerato che con D.D. n. 624 del 29/06/2017 è stato erogata la quota di anticipo nella misura del

30% del contributo rideterminato per complessivi euro 2.819.280,95, a seguito di formale richiesta del 06/03/2017 prot. n. 9497/A17.000;

considerato che con nota ns prot. n. 43576/A17.000 l'Impresa ITINERA S.p.A., per superare controversie insorte nell'avvio lavori e documentate dalle note della Coutenza Canali Cavour ns prot. n. 37287/A17.000 del 12/10/2017, n. 41157/A17.000 del 21/11/2017, n. 42808/A17.000 del 04/12/2017, in un'ottica conciliativa condivisa, comunica che produrrà proposta di perizia migliorativa;

preso atto che con nota ns prot. n. 44140/A17.000 del 13/12/2017 l'Impresa ITINERA S.p.A. ha presentato proposta di perizia tecnica migliorativa;

vista la nota ns prot. n. 10609/A17.000 del 04/04/2018, ricevuta per conoscenza dall'Impresa ITINERA S.p.A in riscontro alla comunicazione della Coutenza Canali Cavour del 16/03/2018 di avvio della procedura di risoluzione contrattuale ex art. 136, comma 2 del D.lgs. 163/2006;

richiamate le note prot. n. 10609/A17.000 del 04/04/2017, n. 31329/A17.000, n. 32230/A17.000 del 23/11/2018, e n. 8485/A17.000 del 02/04/2019 con le quali il Settore regionale Infrastrutture Territorio Rurale Calamità naturali in Agricoltura ha richiesto alla Coutenza Canali Cavour chiarimenti/aggiornamenti in merito alla situazione in essere e all'avvio lavori;

richiamata la nota prot. n. 8485/A17.000 del 02/04/2019 con la quale il Settore regionale Infrastrutture Territorio Rurale Calamità naturali in Agricoltura ha comunicato alla Coutenza Canali Cavour che in assenza di un riscontro alle richieste di chiarimenti intrate si sarebbe avviata la revoca dell'anticipo del contributo già erogato;

vista la nota ns prot. n. 9897/A17.000 con la quale la Coutenza Canali Cavour ha comunicato di aver disposto l'annullamento in autotutela del contratto con ITINERA S.p.A. con Ordinanza Presidenziale del 01/04/2019 e di aver avviato contestualmente un atto extragiudiziale eccependo la nullità del contratto, e si rende disponibile a organizzare un incontro con gli uffici regionali per fornire ulteriori chiarimenti, chiedendo, nel contempo, di valutare la possibilità che la differenza in termini economici, tra la prima offerta di ITINERA S.p.A. e quella cui si arriverà nel corso della prosecuzione della procedura di gara, venga riconosciuta da Regione Piemonte;

richiamata la nota prot. n. 14399/A17.000 del 05/06/2019 del Responsabile del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con la quale si richiede al Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica un parere in merito all'ammissibilità a finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della procedura di cui all'art. 131 del D.lgs 163/2006;

considerata la nota prot. n. 9307/A17.000 del 30/07/2019 con la quale il Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica esprime parere circa la necessità di acquisire da parte della Coutenza Canali Cavour la prova che, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento delle maggiori spese derivanti dalla differenza economica, tra l'offerta originariamente oggetto di aggiudicazione e quella successivamente scelta, tali maggiori spese non siano derivate da cause ad essa imputate, specificando che, nel caso dell'assenza di responsabilità, la Coutenza dovrà cercare di recuperare diligentemente tali oneri e che qualora quest'ultima attività sia infruttuosa, per ragioni non imputabili alla Coutenza stessa, spetterà a Regione farsene carico;

vista l'ordinanza del 1 aprile 2019 della Presidenza della Coutenza Canali Cavour trasmessa con nota prot. n. 9897/A17.000 del 12/04/2019, con la quale viene determinato di procedere

all'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., dell'Ordinanza Presidenziale 06/10/2016 di aggiudicazione definitiva all'impresa ITINERA S.p.A. e di disporre la retrocessione della procedura di gara, attivando alla fase di formazione della graduatoria provvisoria di merito;

preso atto della comunicazione del 06/05/2020 prot. n. 9533/A17.000 con la quale la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso il nuovo contratto per i lavori di realizzazione del 3° stralcio funzionale stipulato, a seguito dell'annullamento in autotutela del contratto con l'impresa Itinera S.p.A per inadempimento contrattuale, in data 07/11/2019 con l'ATI Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A., per un importo di euro 6.926.757,89, pari ad un ribasso del 26,073% dei lavori in progetto;

considerato che in data 18/06/2020, con nota prot. n. 13453/A17.000, la Coutenza Canali Cavour ha anticipato, tramite PEC, la trasmissione degli elaborati relativi alla Perizia di Variante n. 1 del 12/06/2020, pervenuti, su supporto digitale, in data 25/06/2020;

richiamata la nota prot. n. 17318/A17.000 del 31/07/2020, con la quale il settore scrivente, nel segnalare che attendeva l'atto di approvazione tecnico-amministrativa del Provveditorato per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, evidenziava, a seguito di un preliminare esame istruttorio, carenze di natura documentale e amministrativa in ordine all'attribuzione dei requisiti normativi di ammissibilità dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i diversi interventi in variante proposti per i relativi costi, per complessivi euro 1.474.209,07 in aumento e euro 498.267,78 in diminuzione, nonché per la voce b9) "Danni" quantificati, nel quadro economico di perizia in euro 896.072,30;

preso atto della nota ns prot. n. 17784/A17.000 del 06/08/2020, con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha trasmesso il Nulla Osta relativamente agli aspetti di propria competenza con prescrizioni;

vista la nota ns prot. n. 18323/A17000 del 13/08/2020, con la quale la Coutenza ha inviato una nota di chiarimenti a firma del dott. Ing. Mario Fossati, in riferimento alla nota del 31/07/2020, in assenza tuttavia del necessario atto di approvazione tecnico-amministrativa del Provveditorato per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

considerato che in data 15/04/2021, con nota ns prot. n. 9833/A17.000, la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso, ai fini dell'approvazione

- gli elaborati relativi di un progetto di perizia di variante n.1 revisionato in data 12/02/2021 a seguito delle considerazioni e indicazioni del voto n. 2233 del Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) del Provveditorato per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, espresse nell'adunanza del 29/09/2020;
- la Relazione del RUP redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/06 e dell'art.161, commi 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 non aggiornata, datata 17/06/2020;
- copia del citato voto;
- richiesta di procedere con nuova Determina regionale tenendo conto del nuovo contratto di appalto sottoscritto in data 07/11/2019 con l'A.T.I. ATI COGEIS S.p.A. - Luigi Notari S.p.A., allegato unitamente agli atti di sottomissione del 07/10/2020 e 26/03/2021;

preso atto del voto n. 2233 del C.T.A. che, nel considerare l'Ordinanza presidenziale di approvazione del 18/06/2020, i pareri di AIPO del 06/08/202 e della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T. del 29/09/2020, prendendo atto delle lavorazioni già eseguite in urgenza e inserite in variante, si è espresso dal punto di vista tecnico sul progetto senza entrare nella voce "B9) Danni", segnalando altresì alcune criticità in ordine

all'inquadramento motivazionale ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/06 alla semplificazione della geometria del guado di valle e non conformità dei nuovi prezzi NPC 45 e NPC47;

richiamata la nota prot. n. 21339/A17.000 del 09/08/2021 con la quale il settore, in relazione al nuovo progetto di aggiornamento Perizia di Variante n. 1 agg. 12/2/2021, ha richiesto chiarimenti e integrazioni in ordine a:

- aggiornamento in base alla perizia di Variante agg. 12/02/2021 della relazione del R.U.P del 17/06/2020;
- relazione, a seguito di revisione del progetto di variante, a chiarimento delle motivazioni ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/06 dei lavori oggetto di variante;
- motivazioni relative alle obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto per gli interventi migliorativi introdotti ai sensi dell'art. 132 comma 3, 2° periodo del D.Lgs. 163/06;
- motivazione del mancato inserimento dei lavori afferenti alla voce "B9) Danni" nei lavori in variante;
- documentazione tecnico economica atta a valutare ammissibilità delle somme inserite nella voce "B9) Danni";
- aggiornamento del parere espresso dal C.T.A. n. 2233 del 29/09/2020 sulla perizia di Variante n.1 - revisione 12/02/2021 ad esso trasmesso in data 12/04/2021;

richiamata la nota prot. n. 1998/A17.000 del 27/01/2022 con la quale il settore, nel comunicare l'improcedibilità della richiesta di acconto di cui alla richiesta del 06/08/2021 ns prot. n. 21275/A17.000, ha segnalato che non era pervenuta documentazione a riscontro della richiesta di cui al punto precedente;

vista la nota ns prot. n. 6699/A17.000 del 18/03/2022 con la quale la Coutenza Canali Cavour, ha chiesto al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria conferma di avvenuta degli elaborati del progetto di variante revisionati in conformità al voto 2033/2020;

preso atto della nota del 21/04/2022 ns prot. n. 9840/A17.000 con la quale il Provveditore del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, dott. Ing. Vittorio Maugliani, in riferimento alla richiesta del 18/03/2022, ha risposto confermando l'avvenuta ricezione degli elaborati di progetto di variante – revisione 12/02/2021 – adeguati in aderenza al voto e nel ricordare le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera D) della legge 120/2020 che dispone che per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinda dall'acquisizione del parere del C.T.A., ciò evidenziato ne ha preso atto;

considerato che in data 14/06/2022 con D.D. n. 478/A17.000 è stata autorizzata la liquidazione del primo acconto del contributo richiesto, per complessivi euro 2.819.280,95, calcolato nella misura del 30% del contributo concesso con D.D. n. 570 del 19/06/2017;

richiamata la nota prot. n. 15726/A17.000 del 22/06/2022 con la quale il settore, nell'ambito di una comunicazione in merito all'improcedibilità dell'istanza di erogazione di un terzo acconto nella misura del 30% della spesa ammessa a contributo a motivo della mancata trasmissione dello stato finale, ha segnalato che l'approvazione del progetto di perizia di variante n.1 – revisione 12/02/2021, risultava sospesa in attesa della documentazione richiesta con nota 09/08/2021;

vista la nota ns prot. n. 16196/A17.000 del 28/06/2022 con la quale la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso una comunicazione a firma del dott. Ing. Mario Fossati, in cui riproponeva le motivazioni

a corredo della perizia di variante n.1 revisione 12/06/2020, ritrasmetteva la Relazione del RUP del 17/06/2020 e anticipava la trasmissione degli elaborati tecnico-economici richiesti nella nota del 09/08/2021 della Regione relativi alla voce del Quadro economico "B9 Danni";

considerato che in data 13/07/2022, con PEC ns prot. n. 17723/A17.000, la Coutenza Canali Cavour ha perfezionato la trasmissione della nota del 28/06/2022 allegando gli elaborati tecnico-economici richiesti da Regione in data 09/08/2021;

richiamata la nota del Settore del 11/04/2023, prot. n. 10584/A17.000 con la quale viene comunicato che, ai fini dell'approvazione dal punto di vista amministrativo e tecnico delle lavorazioni in variante, introdotte e inquadrate ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, e delle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico di "perizia di Variante – revisione 12/02/2021", alla voce "B9) Danni", permangono necessità di completamento della documentazione trasmessa e vengono richieste integrazioni documentali, precisando che non risultavano i presupposti per l'ammissibilità delle maggiori spese contrattuali (+14,428%), risultanti dall'annullamento dell'aggiudicazione originaria con conseguente affidamento all'operatore secondo in graduatoria ;

vista la nota ns prot. n. 13142/A17.000 del 12/05/2023, con la quale la Coutenza Canali Cavour ha chiesto di specificare meglio le richieste e, pur ritenendo di aver fornito i documenti necessari all'approvazione, si rendeva disponibile per quanto ulteriormente necessario, ribadendo inoltre la necessità della rideterminazione del contributo per coprire i maggiori costi derivanti dalla nuova stipula del contratto con l'ATI Cogeis S.p.A. Luigi Notari S.p.A.;

richiamata la nota nota prot. n. 15250/A17.000 del 25/05/2023, con la quale il Settore ha chiesto, di indicare quale tra i rilievi esposti non fosse chiaro nella formulazione, e di integrare la documentazione agli atti con quanto necessario a dimostrare che ogni possibile iniziativa fosse stata esperita a carico di Itinera S.p.A., ai fini del recupero di tutti i maggiori costi derivanti dalla nuova aggiudicazione, e di trasmettere la contabilità finale ai fini dell'erogazione del secondo acconto;

preso atto che in data 09/06/2023 la Coutenza Canali Cavour ha presentato ricorso al TAR per il Piemonte per l'annullamento delle note dell'11/04/2023 e del 25/05/2023 nelle parti riguardanti il diniego della richiesta di rideterminazione del contributo regionale per la realizzazione del 3° stralcio funzionale;

richiamata la nota prot. n. 19198/A17.000 del 30/06/2023 con la quale il settore ha proposto un incontro tecnico per affrontare in modo organico le richieste di integrazione, riproposto con successiva nota prot. n. 26255 del 20/09/2023;

vista la nota ns prot. n. 27470/A17.000 del 03/10/2023 con la quale la Coutenza Canali Cavour ha accordato la propria disponibilità alla proposta di incontro, indicando la data del 10/10/2023;

considerato che in occasione dell'incontro tecnico del 10/10/2023 e di un successivo incontro tenutosi il giorno 18/10/2023 presso la sede dell'Ente, sono state analizzate tutte le criticità emerse dall'esame del progetto di variante e la Coutenza si è resa disponibile a fornire una relazione integrativa;

preso atto della nota ns prot. 32538/A17.000 del 23/11/2023 con la quale la Coutenza ha trasmesso una relazione integrativa di chiarimento circa le motivazioni, al punto I), delle variazioni progettuali oggetto di variante, allegando oltre a nuovi elaborati fotografici anche elaborati tecnici già agli atti, e ai punti II), III) e IV), delle somme inserite alla voce "B9 Danni" del quadro economico,

relazionando circa la classificazione delle stesse come “Danni da forza maggiore”;

richiamata la comunicazione prot. n. 34441/A17.000 del 12/12/2023 ex art. 10 bis della legge n. 241/90 con la quale il responsabile del settore “Infrastrutture territorio rurale e calamità naturali in agricoltura” ha comunicato che dalle risultanze istruttorie sono emersi motivi ostativi che non consentono di accogliere completamente l’istanza e a tal fine ha precisato che l’istanza di approvazione del progetto di perizia di Variante n. 1 – versione 12/02/2021, risulta ammissibile per euro 10.944.347,83, applicando il ribasso d’asta del 40,5%, rimandando alla successiva fase di liquidazione del saldo la valutazione dell’ammissibilità delle somme per euro 204.637,00 inserite alla voce Danni B9) per l’evento di forza maggiore “Sifonamento della tura M3”; sono in parte rigettati gli oneri per euro 490.510,21 relativi alla voce B9) Danni, e la maggiore spesa dei lavori in contratto, derivante dall’applicazione del ribasso di gara offerto dall’ A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. per euro 1.039.594,92, come di seguito dettagliato:

- la somma di euro 490.510,21 inserita nella voce Danni B9) del quadro economico di variante, “Emergenza sanitaria Covid”, relativa alla sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante, per la maggior durata del cantiere dovuto all’estensione del cronoprogramma fino a febbraio 2022, per la ridotta produttività nel periodo di sospensione parziale, per gli oneri della sicurezza del primo periodo di emergenza Covid-19,
  - non è ammissibile in quanto non coerente con la normativa del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dal relativo regolamento DPR 207/2010 laddove, all’art 166 del Regolamento vengono disciplinati i Danni cagionati da forza maggiore e, ad abundantiam, laddove agli artt. 158 e 159 viene disciplinata la sospensione dei lavori;
- la somma di euro 1.039.594,92 quali maggiori oneri per i lavori a contratto, derivante dall’aggiudicazione alla A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. (ribasso del 26,072%) in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione originaria all’impresa ITINERA S.p.A. (ribasso del 40,5%)
  - non è ammissibile in quanto dalla documentazione agli atti non c’è l’evidenza che ogni possibile iniziativa sia stata esperita da parte di Coutenza Canali Cavour ai fini del completo recupero del maggiore costo dei lavori derivante dall’aggiudicazione alla A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. e dalle note di Coutenza Canali Cavour risulta che è stato sottoscritto un accordo transattivo, peraltro mai trasmesso e non acquisito agli atti, per un risarcimento a favore Coutenza stessa di euro 800.000,00 a fronte di una maggiore spesa contrattuale di euro 1.649.251,99 con un disavanzo di euro 849.251,99; tale disavanzo a seguito dell’approvazione della perizia di Variante n.1 del 12/02/2021, risulta ammontare ad euro 1.039.594,92.

preso atto delle ulteriori osservazioni che la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso nota ns prot. n.35767/A17.000 del 27/12/2023 con la quali:

- ha rilevato il difetto di motivazione in ordine all’ammissibilità delle somme per l’evento di forza maggiore per condizioni meteorologiche avverse del 23-24 novembre e 20-21 dicembre 2019;
- ha precisato che i lavori per l’evento di forza maggiore “Sifonamento della tura M3” sono stati eseguiti in pronto intervento e somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e per ripristinare il servizio irriguo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, affidando la realizzazione all’A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. causa diffusione emergenziale del Covid-19 e applicando il ribasso d’asta di gara;
- ha replicato in merito all’ammissibilità delle somme inserite nella voce Danni B9) del quadro economico di variante per l’Evento di forza maggiore “Emergenza sanitaria da Covid-19”, (oneri per sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante, per la maggior durata del cantiere dovuto all’estensione del cronoprogramma fino a febbraio 2022, per la ridotta

produttività nel periodo di sospensione parziale, per la gestione della sicurezza del primo periodo di emergenza Covid-19), richiamando quanto già argomentato e chiarendo le spese per maggior durata del cantiere con estensione del cronoprogramma si è resa necessaria e imprescindibile stanti le peculiarità delle lavorazioni che, dovendosi eseguire nell'alveo del fiume Dora Baltea, dipendono dalla stagionalità della formazione dell'invaso ad uso irriguo, limitando significativamente l'operatività del cantiere, e comportando una dilazione degli stessi con un prolungamento del tempo contrattuale di ulteriori 10 mesi; ciò detto viene respinto il contrasto con l'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e con gli art. 158 e 159, dichiarati impropriamente invocati da Regione;

- ha ribadito in merito alla rideterminazione del contributo sulla base del ribasso di gara offerto dall'A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. rigettato da Regione Piemonte le controdeduzioni del provvedimento innanzi al TAR notificato in data 09/06/2023, richiamando inoltre le peculiarità del rapporto concessorio instaurato con Regione sin dal 2005, che prevede la necessità del finanziamento pubblico per la realizzazione del complesso intervento di ristrutturazione degli impianti di Mazzè;

considerato che, anche in seguito al confronto avuto in occasione di un incontro sull'ipotesi di Revisione del Piano industriale e della relativa Convenzione in essere, tenutosi in data 15 gennaio 2024 con Coutenza Canali Cavour presso la Regione Piemonte, il Responsabile del Settore Infrastrutture Territorio Rurale Calamità naturali in agricoltura ha comunicato la disponibilità ad una valutazione di eventuale documentazione integrativa;

rilevato che la Coutenza Canali Cavour, facendo seguito ad un ulteriore incontro tenutosi presso la Direzione Agricoltura e Cibo il 29 gennaio 2024, ha ritenuto di trasmettere, con nota prot. n. 3118/A17.00A del 08/02/2024 e con successiva nota prot. n. 3335/A17.00A del 12/02/2024, documenti integrativi inerenti l'annullamento del contratto con l'impresa ITINERA S.p.A., tra cui l'accordo transattivo sottoscritto in data 06/08/2019, l'attestazione del versamento di ITINERA S.p.A. a Coutenza di euro 800.000,00 e una relazione di accompagnamento che fornisce ulteriori elementi circa le motivazioni della convenienza di non procedere per via giudiziaria ma con accordo transattivo, per procedere con il completamento delle opere in tempi compatibili con la necessaria messa in sicurezza secondo le prescrizioni del Servizio Nazionale Dighe e nell'interesse di Regione anche in termini di rapporto tra risorse utilizzate e risultati attesi;

sentita l'Avvocatura regionale considerato che la questione è oggetto di contenzioso presso il T.A.R. Piemonte;

ritenuto che, le richiamate controdeduzioni e in particolare quanto ulteriormente emerso dalla successiva documentazione integrativa acquisita agli atti, relativamente alla somma per i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione alla A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A. per euro 1.039.594,92, siano meritevoli di accoglimento e idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento di parte dell'istanza, avanzati con nota prot. n. 34441/A17.000 del 12/12/2023 ex art. 10 bis della legge n. 241/90 in quanto, da un esame approfondito dei documenti agli atti, si può concludere che tali maggiori spese non siano imputabili a cause da addurre alla Coutenza e che la stessa si sia attivata diligentemente per il recupero, ancorché nella misura parziale di euro 800.000,00, delle maggiori spese derivanti dalla nuova aggiudicazione con lo scopo di procedere con il completamento delle opere in tempi compatibili con la necessaria messa in sicurezza secondo le prescrizioni del Servizio Nazionale Dighe ;

ritenuto tuttavia che le predette controdeduzioni, alla luce di un ampio e complesso esame istruttorio, non permettano di superare i motivi ostativi all'accoglimento di parte dell'istanza, avanzati con nota prot. n. 34441/A17.000 del 12/12/2023 ex art. 10 bis della legge n. 241/90,

limitatamente alle somme inserite nella voce Danni B9) per i “Danni da forza maggiore dovuto all’Emergenza sanitaria da Covid-19” per euro 490.510,21 oltre oneri fiscali per le motivazioni di seguito dettagliate:

- B9) “Danni da forza maggiore dovuto all’Emergenza sanitaria da Covid-19” mancanza dei presupposti per riconoscere come Danni da forza maggiore l’importo di complessivi euro 490.510,21, “Emergenza sanitaria Covid”, relativo ai maggiori oneri per la sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante, per la maggior durata del cantiere dovuto all’estensione del cronoprogramma fino a febbraio 2022, per la ridotta produttività nel periodo di sospensione parziale, per gli oneri della sicurezza del primo periodo di emergenza Covid-19, in quanto non coerente con la normativa del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dal relativo regolamento DPR 207/2010 laddove, all’art 166 vengono disciplinati i “*Danni cagionati da forza maggiore*” e, ad abundantiam, relativamente alla disciplina circa la “*Sospensione e ripresa dei lavori*” agli artt. 158 e 159 del predetto regolamento, come di seguito dettagliato:
  1. l’esecutore in caso di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto, può pretendere compensi per danni alle opere o provviste (comma 1 art. 166 D.P.R. 207/2010) si evidenzia che, dalla documentazione agli atti, i maggiori oneri esposti non fanno riferimento né a opere né a provviste, ma piuttosto a sospensione lavori, prolungamento attività di cantiere, oneri per la sicurezza;
  2. l’esecutore fa denuncia al direttore lavori entro 5 giorni dall’evento (comma 2 art. 166 D.P.R. 207/2010) si evidenzia che non risulta, dalla documentazione agli atti, una denuncia da parte dell’appaltatore di danni causati da forza maggiore ai sensi dell’art. 166 comma 2 del DPR 207/2010;
  3. l’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti (comma 3 art. 166 D.P.R. 207/2010) si evidenzia che, dalla documentazione agli atti, risulta che la quasi totalità degli oneri esposti facciano riferimento a sospensione lavori e prolungamento attività di cantiere, oltre a oneri per la sicurezza; ad abundantiam, ai sensi dell’art. 159 comma 5 del DPR 207/2010 e dell’art. 16 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dall’appaltatore, per la sospensione lavori disposte dal Direttore Lavori non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del citato DPR e dal comma 6 del citato art. 16 del C.S.A. (rifusione maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini – un quarto della durata complessiva dei lavori/ 6 mesi - a seguito di opposizione allo scioglimento del contratto da parte della stazione appaltante), che nel caso non si è verificato;
  4. il Direttore Lavori appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, procede all’accertamento dello stato delle cose dopo il danno in rapporto allo stato precedente, delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore, dell’eventuale negligenza dell’esecutore, dell’osservanza delle regole dell’arte, dell’eventuale omissione delle cautele, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore si evidenzia che non risulta, dalla documentazione agli atti, alcun verbale di accertamento danni causati da forza maggiore redatto dal DL ai sensi dell’art. 166 comma 4 del DPR 207/2010;
  5. in merito al prolungamento del tempo per l’esecuzione lavori richiamato al punto III) della nota ns prot. n. 35767/A17.000 del 27/12/2023, la nuova durata contrattuale per ulteriori 309 giorni, prevista con l’approvazione della perizia di variante, è stata inserita all’art. 3 dell’atto di sommissione, sottoscritto in data 26/03/2021 dalla Coutenza Canali Cavour e dall’A.T.I. COGEIS S.p.A. - IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A. che, in forza dell’art. 1, ha accettato tutte le variazioni apportate al progetto originario e si è impegnata ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori contemplati nella perizia di variante per l’importo complessivo dei lavori di euro di cui

euro 8.181.920,29, di cui 280.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 175.333,65 per costi anti-Covid-19, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo, recependo e accettando tutte le norme del capitolato speciale, con evidente mancanza di titolo o diritto di pretendere o vantare ulteriori compensi per il maggior tempo di esecuzione compreso nei tempi di variante;

rilevato inoltre che per le somme di cui alla voce danni “Sifonamento della tura M3” relative a lavori eseguiti in pronto intervento e somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e per ripristinare il servizio irriguo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, affidando la realizzazione all’A.T.I. Cogeis S.p.A. - Luigi Notari S.p.A., dovrà essere fornita, in fase di saldo, la documentazione attestante l’affidamento degli stessi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016;

visto il verbale di istruttoria prot. n. 3422/A17.00A del 12/02/2024 redatto dal funzionario incaricato, con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del progetto di Perizia di Variante n. 1 agg. 12/2/2021 relativa agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – Ricostruzione della traversa in comune di Mazzè e Villareggia che comporta una spesa tecnicamente ammissibile di euro 12.486.443,86 e un contributo da riconoscere a Coutenza Canali Cavour di euro 10.866.753,54 a fronte della deduzione della quota di cofinanziamento privato di euro 52.183,58, degli oneri derivanti dalla costruzione dello schermo antisifonamento a monte della centrale per euro 767.506,74, in applicazione dell’ art 3, comma 5, lettera c) della Convenzione Rep. N. 10172 del 14/4/2005 e infine della somma di euro 800.000,00, consistenti nel recupero ottenuto da Coutenza Canali Cavour a seguito di annullamento del contratto con ITINERA S.p.A.;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l’art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all’ art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”,
- Paragrafo 205: “se un’infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “l’infrastruttura non deve essere concepita per favorire un’impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l’infrastruttura non è concepita per favorire un’impresa o un settore specifico in modo selettivo;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione"

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

vista la D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", con la quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

rilevato che il termine per l'espletamento del procedimento non risulta rispettato, tenuto conto dei tempi per la sospensione, a motivo dei lunghi tempi intercorsi per acquisire le necessarie integrazioni richieste e per la complessità della pratica, come ampiamente documentato, per complessivi 1036 giorni;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto si dà copertura al finanziamento con le minori risorse giacenti presso Arpea e trasferite con con gli impegni n. 3702/2004, n. 4248/2006, n. 3979/2009, n. 3980/2009, n. 3981/2009, n. 5026/2010, n. 6065/2010 e n. 2055/2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29/04/2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

#### *determina*

di approvare il progetto di Perizia di Variante n. 1 agg. 12/2/2021 relativa agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – Ricostruzione della traversa in comune di Mazzè e Villareggia che comporta una **spesa tecnicamente ammissibile di euro 12.486.443,86**, in quanto non sono ammissibili, per le motivazioni evidenziate e dettagliate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme per la voce B9) "Danni da forza maggiore dovuto all'Emergenza sanitaria da Covid-19" per euro 490.510,21 oltre

oneri fiscali, come da quadro economico riportato in Allegato A;

di riconoscere alla Coutenza Canali Cavour – C.f. 80013610029 un contributo di euro 10.866.753,54 a fronte della deduzione della quota di cofinanziamento privato di euro 52.183,58, degli oneri derivanti dalla costruzione dello schermo antisifonamento a monte della centrale per euro 767.506,74 e della somma di euro 800.000,00, consistenti nel recupero ottenuto da Coutenza Canali Cavour a seguito di annullamento del contratto con ITINERA S.p.A.;

di stabilire che la spesa relativa alla costruzione dello schermo antisifonamento a monte della Centrale, risulta posta in carico alla Coutenza Canali Cavour ai sensi dell' art 3, comma 5, lettera c) della Convenzione Rep. N. 10172 del 14/4/2005, e ammonta complessivamente ad euro 767.506,74, come da quadro economico riportato di seguito in Allegato B) al presente provvedimento;

di approvare i quadri economici riportati negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prevedere che l'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la richiesta di anticipo, acconti e saldo e la relativa rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere predisposta in coerenza con le indicazioni contenute nel “Manuale di gestione e controllo – versione 2016” e nella D.D. n. 545 del 19/06/2014 “PAR – FSC 2007-2013 – ASSE II – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Linea d'azione, Sistema Fluviale del PO e reti idriche. Definizione della pista di controllo per gli interventi sulle infrastrutture irrigue.”, e in ottemperanza con le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- le spese generali e tecniche dovranno essere rendicontate secondo quanto previsto dalla DGR 40/6442 del 30/09/2013 e dalla relativa DD n.1217 del 13/12/2013.
- ai fini della liquidazione del saldo dovranno essere presentati contestualmente ai documenti di collaudo delle opere principali anche quelli relativi a lavori e forniture specialistici extra-appalto, ivi comprese le opere necessarie al telecontrollo e alla corretta automazione degli organi di regolazione e manovra degli impianti;
- ai fini dell'ammissibilità delle somme di cui alla voce danni “Sifonamento della tura M3” che sono stati eseguiti in pronto intervento e somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e per ripristinare il servizio irriguo dovrà essere fornita in fase di saldo la documentazione attestante l'affidamento degli stessi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

di stabilire che, nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate, sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.

Alla spesa di euro 10.866.753,54 si provvede a dare copertura finanziaria con le giacenze presso Arpea trasferite con gli impegni n. 3702/2004, n. 4248/2006, n. 3979/2009, n. 3980/2009, n. 3981/2009, n. 5026/2010, n. 6065/2010 e n. 2055/2011.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26

comma 2 del D.lgs n. 33/2013, non sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” in quanto i dati sono già stati pubblicati con D.D. n.435 del 16/05/2017.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO\_A\_Q.E.\_PERIZIA\_DI\_VARIANTE.pdf
2. ALLEGATO\_B\_Q.E.\_SCHERMO\_ANTIFSIFONAMENTO.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Allegato A - QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE REV.01 DEL 12/02/2021**  
**Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale –**  
**Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia.**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Q.E. APPROVATO con	Q.E. APPROVATO con	Q.E. di PERIZIA DI VARIANTE REV. 01 del 12/02/2021 (APPLICATO RIBASSO 26,072)
	D.D. n. 435 del 16/05/2017	D.D. n. 570 del 19/06/2017	
<b>A) LAVORI:</b>			
- Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta (A-SCS)	€ 9.369.600,00	€ 5.574.912,00	€ 7.726.186,64
- Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso d'asta (SCS)	€ 280.400,00	€ 280.400,00	€ 455.733,65
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 9.650.000,00</b>	<b>€ 5.855.312,00</b>	<b>€ 8.181.820,29</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (Art. 16 D.P.R. 207/10):</b>			
B1 Lavori e forniture per l'implementazione del sistema di monitoraggio strutturale della Traversa di Mazzè	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00
B2 Lavori ed opere di rinaturazione e compensazione ambientale, monitoraggi ambientali in corso d'opera secondo i contenuti dell'autorizzazione ambientale della provincia di Torino n° 1000-922005/2007	€ 102.500,00	€ 102.500,00	€ 102.500,00
B3 Impianti elettrici e speciali a servizio del sistema di regolazione e monitoraggio strutturale della traversa di Mazzè	€ 228.000,00	€ 228.000,00	€ 228.000,00
B4 Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici e spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
B5 Spese generali, spese tecniche relative alla progettazione, alle consulenze specifiche, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla D.L., al coordinamento della sicure	€ 411.420,00	€ 411.420,00	€ 411.420,00
B6 Rilievi, accertamenti e indagini sui materiali da costruzione ivi incluse le verifiche previste dalla NTC 2008 e dalla L. 1087/71 e s.m.i.	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
B7 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B8 IVA 22% dell'importo lavori, B1, B2, B3, B6, B7	€ 2.280.850,00	€ 1.446.018,64	€ 1.957.872,46
B9 Danni e fondo per accordi bonari (importo comprensivo di IVA)	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 499.817,51
B10 Imprevisti e varie	€ 405.230,00	€ 405.230,00	€ 17.913,60
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 4.925.000,00</b>	<b>€ 4.090.168,64</b>	<b>€ 4.304.523,57</b>
<b>TOTALE SPESA GENER.LE AMMISSIBILE A)+B)</b>	<b>€ 14.575.000,00</b>	<b>€ 9.945.480,64</b>	<b>€ 12.486.443,86</b>

**Allegato B - QUADRO ECONOMICO relativo a  
Schermo antisifonamento a monte della centrale posto in carico a Coutenza Canali Cavour**  
(ai sensi dell' art 3, comma 5, lettera c) della Convenzione Rep. N. 10172 del 14/4/2005)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Q.E. APPROVATO con	Q.E. APPROVATO con	Q.E. di PERIZIA DI VARIANTE REV. 01 del 12/02/2021 (RIBASSO 26,072%)
	D.D. n. 435 del 16/05/2017	D.D. n. 570 del 19/06/2017	
<b>A) LAVORI:</b>			
- Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta (A-SCS)	€ 564.367,76	€ 335.798,82	€ 558.596,24
- Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso d'asta (SCS)	€ 16.889,59	€ 16.889,59	€ 16.889,59
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 581.257,35</b>	<b>€ 352.688,38</b>	<b>€ 575.485,83</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (Art. 16 D.P.R. 207/10):</b>			
B1 Lavori e forniture per l'implementazione del sistema di monitoraggio strutturale della Traversa di Mazzè	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 Lavori ed opere di rinaturazione e compensazione ambientale, monitoraggi ambientali in corso d'opera secondo i contenuti dell'autorizzazione ambientale della provincia di Torino n° 1000-922005/2007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3 Impianti elettrici e speciali a servizio del sistema di regolazione e monitoraggio strutturale della traversa di Mazzè	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4 Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici e spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 42.163,74	€ 42.163,74	€ 42.163,74
B5 Spese generali, spese tecniche relative alla progettazione, alle consulenze specifiche, alle necessarie attività preliminari, a coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenza dei servizi, D.L., coordinamento sicurezza	€ 23.250,29	€ 23.250,29	€ 23.250,29
B6 Rilievi, accertamenti e indagini sui materiali da costruzione ivi incluse le verifiche previste dalla NTC 2008 e dalla L. 1087/71 e s.m.i.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B8 IVA 22% dell'importo lavori, B1, B2, B3, B6, B7	€ 127.876,62	€ 77.591,45	€ 126.606,88
B9 Danni e fondo per accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10 Imprevisti e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 193.290,65</b>	<b>€ 143.005,48</b>	<b>€ 192.020,91</b>
<b>TOTALE SPESA A) + B) A CARICO DI COUTENZA CANALI CAVOUR</b>	<b>€ 774.548,00</b>	<b>€ 495.693,89</b>	<b>€ 767.506,74</b>